



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 491

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 27 gennaio 2021

I N D I C E

Giunte

Regolamento:

Plenaria (*)

Commissioni riunite

5^a (Bilancio) e 14^a (Politiche dell'Unione europea):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 7) Pag. 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria Pag. 6

3^a - Affari esteri:

Plenaria (antimeridiana) » 43

Plenaria (pomeridiana) » 48

4^a - Difesa:

Plenaria » 51

5^a - Bilancio:

Plenaria » 53

10^a - Industria, commercio, turismo:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 162) » 57

12^a - Igiene e sanità:

Plenaria » 58

(*) Il riassunto dei lavori della Giunta del Regolamento verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 491^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 27 gennaio 2021.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Europeisti-MAIE-Centro Democratico: Eu-MAIE-CD; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE-Italia 23: Misto-MAIE-It 23; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Comitato XIV intimidazioni mafiose nel giornalismo e informazione (Riunione n. 8) Pag. 64

COMMISSIONI 5^a e 14^a RIUNITE

5^a (Bilancio)

14^a (Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 27 gennaio 2021

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 7

Presidenza del Presidente della 14^a Commissione
STEFANO

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16,15

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI SULLA PROPOSTA DI «PIANO NAZIONALE DI
RIPRESA E RESILIENZA» (Doc. XXVII, n. 18)*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 27 gennaio 2021

Plenaria**216^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
GARRUTI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(2070) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti 55 emendamenti, *pubblicati in allegato*. Circa la valutazione delle improponibilità, precisa che è stato seguito il criterio di ritenere ammissibili tutti gli emendamenti che contengono disposizioni correlate alle misure volte a fronteggiare i rischi sanitari, nonché quelle che istituiscono contributi simili a quello di cui all'articolo 2 per altre categorie di attività.

Dichiara pertanto improponibili gli emendamenti 1.4, 1-ter.3 e gli identici 2.0.6 e 2.07, nonché gli emendamenti 2.0.9, 2.0.10, 2-bis.0.8, 2-bis.0.9, 2-bis.0.11 e 2-bis.0.12.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), rilevata l'assenza del presidente Parrini, relatore sul provvedimento in esame, chiede se vi sia stata una comunicazione formale della sua sostituzione, antecedente all'orario d'inizio della seduta.

Il PRESIDENTE precisa che svolgerà la funzione di relatore in sostituzione del presidente Parrini, che non ha potuto essere presente. La comunicazione è visibile sul sito *internet* del Senato.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) si preannuncia a favore dell'articolo 2 del provvedimento, perché volto ad assicurare – anche se in modo insoddisfacente, secondo la sua parte politica – quanto meno un parziale ristoro alle attività produttive più colpite dalle drammatiche conseguenze economiche causate dall'emergenza sanitaria.

Tuttavia, sarebbe stato opportuno apportare alcune modifiche, come quelle segnalate con gli emendamenti a sua prima firma.

Si sofferma, innanzitutto, sugli emendamenti 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10, che estendono i ristori alle attività economiche finora escluse dall'erogazione di contributi, individuando la compensazione finanziaria, tra l'altro, nella riduzione delle risorse stanziare per il programma *cashback*. A tale riguardo, segnala che questo strumento, nell'incentivare le forme di pagamento elettronico, finisce per ridurre in modo significativo la circolazione della moneta. Come rilevato anche dalla Banca centrale europea, questa misura sarebbe giustificata per contrastare l'evasione fiscale, ma i provvedimenti adottati dal Governo non esplicitano tale finalità.

Illustra quindi gli emendamenti 1-*bis*.1 e 1-*bis*.2, con cui si propone, rispettivamente, di coinvolgere il personale infermieristico nel piano vaccinazioni anti Covid-19 e di corrispondere a tal fine una tariffa oraria di 50 euro.

Segnala, quindi, gli emendamenti 2.0.2 e 2.0.3, che prevedono il ricorso al credito d'imposta per gli operatori dell'industria tessile e della moda, del settore calzaturiero e della pelletteria per far fronte alle giacenze di magazzino e per gli esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico come forma di compensazione per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili. A tale proposito, evidenzia che in altri Paesi, come la Germania, i ristori arrivano al 70 per cento della perdita di fatturato dell'anno precedente, mentre quelli assicurati dal Governo italiano sono limitati al 6-7 per cento e non riguardano tutte le attività commerciali e produttive.

Infine, con l'emendamento 1-*ter*.3 si propone di rinviare a marzo le consultazioni elettorali già indette per il prossimo mese di febbraio.

Il senatore GRASSI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1-*quinq*ues.1, a sua prima firma, interamente sostitutivo dell'articolo 1-*quinq*ues, soprattutto per la parte relativa al caso in cui si debba ricorrere al giudice tutelare qualora vi sia una divergenza di opinioni circa l'appropriatezza del trattamento vaccinale tra il medico responsabile della persona ricoverata in una struttura sanitaria e i soggetti che abbiano nei confronti di questa obblighi di tutela o cura. A suo avviso, la nuova stesura

del testo sarebbe più comprensibile e non lascerebbe spazi all'introduzione surrettizia di una sorta di obbligo vaccinale per i soggetti incapaci.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) segnala, tra le proposte di modifica presentate dal suo Gruppo, l'emendamento 1.2, con il quale si precisa che sono destinati agli enti locali i proventi derivanti dalle sanzioni da questi irrogate per le violazioni delle norme di contrasto alla diffusione della pandemia. Anticipa che potrebbe trasformarlo in ordine del giorno, nel caso che il Governo fosse disponibile ad accoglierlo.

Il PRESIDENTE, in qualità relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1.

Il sottosegretario CASTALDI esprime parere conforme a quello del relatore. Quanto all'emendamento 1.2, assicura la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno eventualmente formulato nel senso anticipato in via informale dal senatore Augussori, nell'interlocuzione intercorsa ieri.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede se sia pervenuto il parere della Commissione bilancio. In caso contrario ritiene non si possa procedere con le votazioni.

Il PRESIDENTE precisa che la Commissione bilancio si è pronunciata sul testo del decreto-legge e sui relativi emendamenti, tuttavia il parere non è ancora formalmente pervenuto. Considerato, pertanto, l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, registra l'impossibilità di concludere l'esame del provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2070

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.**1.1**

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, CALDEROLI

Al comma 2-bis, sopprimere le parole: «, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario,».

1.2

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, CALDEROLI

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «nel rispetto di quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.».

1.3

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, CALDEROLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le predette sanzioni non trovano applicazione in occasione di manifestazioni pacifiche di dissenso. Le eventuali sanzioni già comminate sono nulle.».

1.4

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, CALDEROLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni di cui al presente comma non trovano applicazione in occasione della manifestazione "Io apro 1501" svoltasi il 15 gennaio 2021. Le eventuali già comminate sono nulle di diritto.».

1.0.1

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, CALDEROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1.1.***(Apertura dei luoghi di cultura)*

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle aree del territorio nazionale che non sono ricomprese nello scenario di massima gravità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, è autorizzata l'apertura al pubblico delle mostre, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ferma restando la rigida osservanza di tutte le misure di sicurezza sanitaria e contingentamento per fronteggiare l'epidemia da COVID-19, già poste in essere in tali luoghi.».

Art. 1-bis.**1-bis.1**

VITALI, PAGANO, FAZZONE, SCHIFANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale infermieristico dipendente delle strutture ed enti del Servizio sanitario nazionale, è autorizzato allo svolgimento delle attività di tracciamento del Sars-Cov-2 nonché di supporto alla corretta somministrazione dei vaccini COVID, anche effettuati nelle farmacie o altri luoghi previsti dalla normativa vigente.».

1-bis.2

VITALI, PAGANO, FAZZONE, SCHIFANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire la piena attuazione del piano vaccinazioni COVID-19, al personale infermieristico e agli assistenti sanitari dipendenti degli Enti del Servizio sanitario nazionale che aderiscono al medesimo Piano, di cui all'articolo 1, commi 457-467 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché per l'effettuazione della generalità delle prestazioni

connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19, è riconosciuta la tariffa oraria di 50 euro prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. A copertura dei relativi oneri, si provvede a valere sulle risorse previste dal medesimo articolo 29 del decreto-legge n. 104 del 2020.».

Art. 1-ter.

1-ter.1

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

1-ter.2

ZAFFINI, CIRIANI

Al comma 1, capoverso 16-quater, dopo le parole: «Il Ministro della salute con propria ordinanza» inserire le seguenti: «, previo parere delle Regioni interessate,».

1-ter.3

VITALI, PAGANO, FAZZONE, SCHIFANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 4-*quinqüesdecies* del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le consultazioni elettorali di cui al primo periodo indette per il mese di febbraio 2021 sono rinviate e si svolgono nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2021."».

Art. 1-*quater*.**1-*quater*.1**

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, CALDEROLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, fino a cessate esigenze, le competenti autorità provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici tramite somministrazione di test salivari agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza quindicinale e adottano, entro e non oltre il 31 gennaio 2021, sistemi per la rilevazione della temperatura a distanza all'ingresso ("termoscanner") e sistemi di ventilazione meccanica controllata. Il Ministro dell'istruzione, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana con proprio decreto linee-guida inerenti l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma per i sistemi di rilevazione della temperatura e per i sistemi di ventilazione meccanica si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e con le risorse del programma *Next Generation EU*».

1-*quater*.2

ZAFFINI, CIRIANI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado devono garantire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con disabilità, anche qualora sia prevista l'adozione di forme flessibili di organizzazione dell'attività didattica, l'incremento del ricorso alla didattica digitale integrata, complementare alla didattica in presenza.

2-*ter*. Ai fini di cui al comma 2-*bis*, è, in ogni caso, vietata l'istituzione di classi differenziali anche in forma sperimentale.».

1-quater.3

ZAFFINI, CIRIANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di potenziare il monitoraggio e il tempestivo intervento di casi sospetti con possibili sintomi da COVID-19, si autorizza la spesa e si introduce l'obbligo presso ciascuno plesso di ogni istituzione scolastica di un dispositivo "Termoscanner" posto all'ingresso degli stessi per la rilevazione automatica della temperatura di alunni e personale scolastico.».

1-quater.4

ZAFFINI, CIRIANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per il personale docente ed ATA, temporaneamente inidoneo alle proprie mansioni per la condizione di fragilità correlata alla situazione epidemiologica da COVID-19, come da accertamento rilasciato dai competenti organi medico legali, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie non è computabile nel periodo di malattia, fino al termine dello stato di emergenza.».

1-quater.5

CALIGIURI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire maggiore sicurezza e protezione nei luoghi particolarmente affollati, è fatto obbligo, nei mezzi di trasporto pubblico, di indossare mascherine FFP2.».

Art. 1-quinquies.**1-quinquies.1**

GRASSI, AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, CALDEROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1-quinquies. – (Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti COVID-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali) – 1. Alle persone ricoverate presso

strutture sanitarie assistenziali, comunque denominate, si applicano gli articoli 3 e 4 della legge 22 dicembre 2017, n.219 ai fini della manifestazione del consenso per il trattamento sanitario per le vaccinazioni anti-Covid del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. In caso di incapacità naturale, ovvero qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno manchino o non siano in alcun modo reperibili per almeno quarantotto ore, il direttore sanitario o, in difetto e in quest'ordine, il responsabile medico della residenza sanitaria assistenziale (RSA), o dell'analogha struttura comunque denominata, in cui la persona incapace è ricoverata, o il direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio sulla struttura stessa, ne assume la funzione di amministratore di sostegno, al fine di valutare l'opportunità del trattamento, e, in caso di valutazione positiva, presta il consenso di cui al comma 1. In tali casi, nel documento di cui al comma 3 si dà atto delle ricerche svolte e delle verifiche effettuate per accertare lo stato di incapacità naturale dell'interessato. Il direttore sanitario della RSA, o qualunque altro soggetto responsabile comunica senza indugio al giudice tutelare competente per territorio sulla struttura stessa il nominativo della persona individuata quale amministratore di sostegno.

3. Il soggetto individuato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, ai fini della formazione del consenso, decide sentiti, quando già noti e se reperibili e disponibili entro quarantotto ore, il coniuge, l'altra parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente o, in mancanza, il parente più prossimo entro il terzo grado, anche al fine di accertare la volontà che la persona ricoverata avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere laddove assenti le Disposizioni Anticipate di Trattamento. Il consenso o la negazione alla somministrazione del trattamento vaccinale anti COVID-19 e dei successivi eventuali richiami è espresso in forma scritta, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 22 dicembre 2017, n. 219 e l'autore ne dà comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.

4. Nel caso in cui il soggetto individuato ai sensi dei commi 1 e 2 neghi il consenso e il medico responsabile della salute della persona ricoverata presso la struttura ritenga invece che il trattamento sanitario sia appropriato e necessario, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.».

1-quinquies.2

ZAFFINI, CIRIANI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «direttore sanitario o, in difetto,» con le seguenti: «medico di medicina generale o, in difetto, il direttore sanitario o».

Art. 1-sexies.**1-sexies.0.1**

ZAFFINI, CIRIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-septies.

(Misure per il contrasto del contagio e per la sostenibilità economica delle imprese culturali)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e garantire la sostenibilità economica delle imprese dello spettacolo:

a) è garantita l'apertura al pubblico, secondo le linee guida stilate dal Ministero della salute e nelle regioni a più basso rischio epidemiologico, delle sale da spettacolo fino alle ore 21,30;

b) è garantito lo svolgimento all'aperto, nei limiti consentiti dalle linee guida stilate dal Ministero della salute e nelle regioni a più basso rischio epidemiologico, di concerti e spettacoli fino alle ore 21,30;

c) è garantito lo svolgimento di attività sportiva, inclusa l'attività della danza, nei limiti consentiti dalle linee guida del Ministero della salute e nelle regioni a più basso rischio epidemiologico.».

1-sexies.0.2

ZAFFINI, CIRIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-septies.

(Misure per il contrasto del contagio e per la sostenibilità economica delle imprese della ristorazione)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e garantire la sostenibilità economica delle imprese della ristorazione, è garantita l'apertura al pubblico, secondo le linee guida stilate dal Ministero della salute e nelle regioni a più basso rischio epidemiologico, fino alle ore 21,30.».

Art. 2.**2.1**

ZAFFINI, CIRIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «455 milioni di euro» con le seguenti: «7 miliardi di euro» e le parole: «190 milioni di euro» con le seguenti: «4 miliardi di euro».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Agli oneri derivanti dal comma 1, per una quota pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154. Per la parte rimanente si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

2.2

ZAFFINI, CIRIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività pre-

valente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto» *con le seguenti*: «900 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto, nonché a coloro che hanno registrato una riduzione del fatturato pari o superiore al 30 per cento nel periodo dalla dichiarazione dello stato di emergenza al 31 dicembre 2020».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti*: «pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020 e a 300 milioni di euro per l'anno 2021.».

2.3

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, CALDEROLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro» *con le seguenti*: «800 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: «riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto» *con le seguenti*: «appartenenti alla filiera della ristorazione»;

sopprimere l'allegato n. 1;

al comma 7, sostituire le parole: «455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176» *con le seguenti*: «800 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per l'importo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e per il restante importo di 345 milioni di euro per l'anno 2020 e di 210 milioni di euro per l'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor nu-

mero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

2.4

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, CALDEROLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro» con le seguenti: «800 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro.».

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «Per i soggetti con ricavi non superiori a centomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto l'ammontare del contributo si calcola amplificando una percentuale del 70 per cento alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.»;

al comma 7, sostituire le parole: «455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176» con le seguenti: «800 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per l'importo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e per il restante importo di 345 milioni di euro per l'anno 2020 e di 210 milioni di euro per l'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello stato. Qualora, a seguito del sud-

detto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi, un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

2.5

VITALI, PAGANO, FAZZONE, SCHIFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «190 milioni di euro per l'anno 2021», *con le seguenti:* «490 milioni di euro per l'anno 2021»;

b) *al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:*

- «931110 – Gestione di stadi;
- 931120 – Gestione di piscine;
- 931130 – Gestione di impianti sportivi polivalenti;
- 931190 – Gestione di altri impianti sportivi nca;
- 931200 – Attività di club sportivi;
- 931300 – Gestione di palestre;
- 931910 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi;
- 931999 – Altre attività sportive nca»;

c) *al comma 2, dopo le parole:* «legge 17 luglio 2020, n. 77» *inserire le seguenti:* «o dei ristori di cui al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.»;

d) *al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «o, in assenza di questo, al ristoro di cui al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ridotto della metà»;

e) *al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 490 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 ago-

sto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».

2.6

VITALI, PAGANO, FAZZONE, SCHIFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «190 milioni di euro per l'anno 2021», *con le seguenti:* «490 milioni di euro per l'anno 2021»;

b) *al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:*

«493901 – Gestioni di funicolari, skilift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano;

552030 – Rifugi di montagna;

855100 – Corsi sportivi e ricreativi;

931992 – Attività delle guide alpine»;

c) *al comma 2, dopo le parole:* «legge 17 luglio 2020, n. 77» *inserire le seguenti:* «o dei ristori di cui al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.»;

d) *al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:* «o, in assenza di questo, al ristoro di cui al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ridotto della metà»;

e) *al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 490 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».

2.7

VITALI, PAGANO, FAZZONE, SCHIFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire le parole: «190 milioni» con le seguenti: «302 milioni».*

Conseguentemente,

a) *al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:*

- «551000 – Alberghi;
- 552010 – Villaggi turistici;
- 552020 – Ostelli della gioventù;
- 552030 – Rifugi di montagna;
- 552040 – Colonie marine e montane;
- 552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;
- 552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole;
- 553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;
- 559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero;
- 960420 – Stabilimenti termali;»;

b) *al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 302 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154, quanto a 112 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.»;*

c) *alla rubrica dopo le parole: «dei servizi» inserire le seguenti: «ricettivi, termali e».*

2.8

VITALI, PAGANO, FAZZONE, SCHIFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire le parole: «190 milioni» con le seguenti: «290 milioni».*

Conseguentemente:

a) *al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:*

- «47.71.12 – Commercio al dettaglio di Confezioni per Bambini;
Confezioni per bambini e neonati;
- 14.13.20 – Sartoria e confezione su misura di altro abbigliamento esterno»;

b) *al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 290 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 e quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».

2.9

VITALI, PAGANO, FAZZONE, SCHIFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «190 milioni» *con le seguenti:* «290 milioni».

Conseguentemente:

a) *al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:*

- «58.13.00 – Edizione di quotidiani;
- 58.14.00 – Edizione di riviste di periodici»;

b) *al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 290 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 e quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».

2.10

VITALI, PAGANO, FAZZONE, SCHIFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire le parole: «190 milioni» con le seguenti: «240 milioni».*

Conseguentemente,

a) *al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:*

«74.20.20 – Attività degli studi fotografici per lo sviluppo e stampa conto terzi»;

b) *al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 240 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 e quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».*

2.11

ZAFFINI, CIRIANI

Al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole

«551000 – Alberghi; 552010 - Villaggi turistici;
552020 – Ostelli della gioventù;
552030 – Rifugi di montagna;
552040 – Colonie marine e montane;
552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;
552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole;
553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;
559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero;
960420 – Stabilimenti termali.»;

Conseguentemente:

a) *al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, quanto a 112 milioni di euro, si provvede mediante corri-*

spondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

b) *alla rubrica, dopo le parole: «dei servizi» aggiungere le seguenti: «ricettivi, termali e».*

2.12

ZAFFINI, CIRIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le medesime ragioni di cui al comma 1, è altresì riconosciuto ai micro-birrifici, vale a dire alte imprese del settore di produzione della birra che producono meno di 200.000 ettolitri l'anno, un contributo a fondo perduto nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e 150 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente, nel limite massimo di produzione suindicato, quella di cui al codice ATECO 11.05.00, il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° 2.9 dicembre 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dal comma 371, articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine di garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione».

2.13

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, CALDEROLI, TESTOR

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le attività con sede in uno dei comuni definiti montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, l'ammontare del contributo è pari al doppio del contributo

già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

2.0.1

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2.1.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulla rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" sono sostituite con le seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria" e, conseguentemente, al terzo periodo, le parole: "45 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti: "345 milioni di euro";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants (Ifac)*";

c) al comma 3 la parola: "esclusivamente" è soppressa e dopo le parole: "legge di conversione del presente decreto" sono aggiunte le seguenti: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

d) al comma 6 sono sostituite le parole: "pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro, si provvede con le risorse del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 1133, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

2.0.2

VITALI, PAGANO, FAZZONE, SCHIFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2.1.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" sono sostituite con le seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria" e, conseguentemente, al terzo periodo, le parole: "45 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti: "345 milioni di euro";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC)";

c) al comma 3 la parola: "esclusivamente" è soppressa e dopo le parole: "legge di conversione del presente decreto" sono aggiunte le seguenti parole: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del red-

dito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

d) al comma 6 le parole: "pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite con le seguenti: "pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.3

VITALI, PAGANO, FAZZONE, SCHIFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2.1.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, per le attività danneggiate dalle misure restrittive nei mesi di novembre e dicembre 2020)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 28, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta secondo le modalità ivi individuate, ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico per i mesi di novembre e dicembre 2020, a condizione che gli stessi abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. La misura non si applica alle attività che già usufruiscono di analogo credito d'imposta.

2. Al comma 6 dell'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 dopo le parole: "utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento" sono aggiunte le seguenti: "e nel successivo".

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Il programma di cui al comma 288 e successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è conte-

stualmente sospeso per l'anno 2021, salvo i rimborsi spettanti, da eseguire nel limite delle risorse residue.».

2.0.4

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, CALDEROLI, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2.1.

(Misure per il sostegno di bar e ristoranti all'interno di cinema, teatri e comprensori sciistici)

1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021, volto alla concessione di un contributo a fondo perduto a beneficio di soggetti che esercitano l'attività di bar e ristoranti all'interno di cinema, teatri e comprensori sciistici.

2. Con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo del fondo di cui al comma 1 e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 3.

3. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.5

VITALI, PAGANO, FAZZONE, SCHIFANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2.1.***(Contributo a fondo perduto per le attività danneggiate dalle restrizioni sanitarie nel mese di dicembre 2020)*

1. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico per il mese di dicembre 2020, a condizione che gli stessi abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il quaranta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. La misura non si applica alle attività di cui all'articolo 2, nonché a quelle che hanno ricevuto ristori ai sensi dei decreti legge n. 137, 149, 154 e 157 del 2020.

2. L'ammontare del contributo è calcolato secondo le modalità previste dai commi 5 e 6 del decreto-legge n. 34 del 2020. Si applicano, in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Il programma di cui al comma 288 e successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è contestualmente sospeso per l'anno 2021, salvo i rimborsi spettanti, da eseguire nel limite delle risorse residue.».

2.0.6

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, CALDEROLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 2.1.***(Proroga entrata in vigore della "Lotteria degli scontrini")*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9 le parole: "1° febbraio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° giugno 2021";

b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: 'A decorrere dal 1° gennaio 2021' sono sostituite dalle seguenti: 'A decorrere dal 1° giugno 2021' e al terzo periodo, le parole: 'Nel caso in cui' sono sostituite dalle seguenti: 'A decorrere dal 1° luglio 2021, nel caso in cui'".».

2.0.7

VITALI, PAGANO, FAZZONE, SCHIFANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2.1.***(Proroga entrata in vigore della "Lotteria degli scontrini")*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9 le parole: "1° febbraio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° giugno 2021";

b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: 'A decorrere dal 1° gennaio 2021' sono sostituite dalle seguenti: 'A decorrere dal 1° giugno 2021' e al terzo periodo, le parole: 'Nel caso in cui' sono sostituite dalle seguenti: 'A decorrere dal 1° luglio 2021, nel caso in cui'".».

2.0.8

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, CALDEROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2.1.***(Misure per garantire la continuità degli esami pratici di guida durante l'emergenza sanitaria)*

1. Su tutto il territorio nazionale è sempre consentita l'effettuazione dell'esame di idoneità pratica alla guida, di cui all'articolo 121 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, purché sul veicolo impiegato per l'effettuazione dell'esame sia installata una paratia divisoria fra l'abitacolo e i sedili posteriori del veicolo. Resta fermo, per tutti i soggetti presenti sul veicolo durante l'esame, l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale.».

2.0.9

VITALI, PAGANO, FAZZONE, SCHIFANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2.1.**

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *c*) del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "con durata fino a 180 mesi".».

2.0.10

VITALI, PAGANO, FAZZONE, SCHIFANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2.1.***(Interventi urgenti a favore della regione Calabria colpita dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2020)*

1. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 21 e 22 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della regione Calabria, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per concedere, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il presidente della regione Calabria, sono stabiliti i requisiti di accesso e i criteri di ripartizione dei contributi di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

Art. 2-bis.**2-bis.0.1**

ZAFFINI, CIRIANI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-ter.***(Contributo a fondo perduto per gli impianti di risalita)*

1. Al fine di sostenere i costi fissi di gestione degli impianti di risalita, sia pubblici che privati, chiusi a seguito delle misure restrittive introdotte dal presente decreto legge per contenere la diffusione dell'epidemia

"COVID-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite al codice ATECO 49.39.01. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

2. L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale del 70 per cento alla media del fatturato nei periodi d'imposta 2017, 2018 e 2019.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

2-bis.0.2

ZAFFINI, CIRIANI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Contributo a fondo perduto per i maestri di sci)

1. Al fine di sostenere la perdita di fatturato e scongiurare il fallimento e l'indigenza economica degli istruttori di sci a seguito delle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente quella di istruttore di sci come riferito al codice ATECO 85.51.00. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

2. L'ammontare del contributo è equivalente al 20 per cento del fatturato realizzato nel mese di dicembre 2019. In ogni caso l'importo minimo del contributo è di euro 2.000,00.

3. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 10.000,00.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, e successive modifiche.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 14.».

2-bis.0.3

ZAFFINI, CIRIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Contributo a fondo perduto da destinare alle imprese nel settore sportivo e alle palestre)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2020 e 500 milioni per l'anno 2021, alle imprese del settore sportivo, alle associazioni sportive dilettantistiche, alle società sportive dilettantistiche, alle società dell'impiantistica sportiva e alle palestre.

2. Con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per le politiche giovanili e per lo sport, sentite le associazioni professionali e gli operatori del settore, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, stabilisce i criteri di domanda e di accesso al contributo.

3. L'ammontare del contributo è calcolato sui termini di perdita di fatturato rispetto il periodo intercorrente fra la dichiarazione dello stato d'emergenza e il 31 dicembre 2020 e il medesimo periodo dell'anno 2019.

4. Agli oneri derivanti, pari a 500 milioni per l'anno 2020 e 500 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

2-bis.0.4

ZAFFINI, CIRIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Contributo a fondo perduto per le attività economiche di montagna)

1. Al fine di sostenere gli operatori di tutti i settori economici, situati nelle aree montane, interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 700 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, svolgono attività economiche e commerciali nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni definiti montani ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

2. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti, di cui al precedente comma, aventi sede legale o operativa nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni definiti montani ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 991 del 1952.

3. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano subito una riduzione del proprio fatturato nell'anno 2020 almeno pari al 50 per cento del fatturato dell'anno 2019, ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale del richiedente.

4. Per le attività nate prima del 1° gennaio 2020, il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano esercitato regolarmente la propria attività economica anche nel mese di novembre 2019.

5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale del 40 per cento alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi nei mesi da novembre 2020 a gennaio 2021 con l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi nei mesi da novembre 2019 a gennaio 2020.

6. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00 ed inferiore ad euro 2.500,00.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti, e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, e successive modifiche.

9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

2-bis.0.5

ZAFFINI, CIRIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Contributo a fondo perduto per le attività economiche colpite dalle misure restrittive nel periodo delle festività natalizie)

1. Al fine di sostenere gli operatori di tutti i settori economici, situati nelle aree montane, interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli allegati 1, 2 e 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre, n. 176. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

2. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

3. L'ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

2-bis.0.6

ZAFFINI, CIRIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Contributo una tantum da destinare alle attività di commercio su aree pubbliche)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", è riconosciuto un contributo una tantum nel limite massimo di 175 milioni di euro per l'anno 2020 a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva, possano produrre una autocertificazione che attesti, per il mese di dicembre 2020, un calo di fatturato pari o superiore al 50 per cento rispetto allo stesso mese del 2019 e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO 47.81, 47.82 e 47.89 riportati nella tabella di cui all'allegato 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.

2. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

3. L'ammontare del contributo è pari a 1.000 euro.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le

misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, e successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede rivalere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.».

2-bis.0.7

ZAFFINI, CIRIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Contributo a fondo perduto da destinare all'attività d'impresa culturale)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 800 milioni per l'anno 2020 e 800 milioni per l'anno 2021, alle imprese culturali, dello spettacolo dal vivo, dello spettacolo viaggiante, del settore museale, delle mostre, delle gallerie d'arte, della danza.

2. Con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, sentiti gli operatori del settore e le associazioni professionali, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, stabilisce i criteri di domanda e di accesso al contributo.

3. L'ammontare del contributo è calcolato sui termini di perdita di fatturato rispetto il periodo intercorrente fra la dichiarazione dello stato d'emergenza e il 31 dicembre 2020 e il medesimo periodo dell'anno 2019.

4. Agli oneri derivanti, pari a 800 milioni per l'anno 2020 e 800 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

2-bis.0.8

ZAFFINI, CIRIANI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Testo unico sulle imposte sui redditi)

1. L'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60. La sottrazione delle perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 è alternativa, per il medesimo periodo di imposta, al computo in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta successivi, di cui al comma 3".

2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, salvo che il contribuente abbia già effettuato, in sede di dichiarazione dei redditi, il computo in diminuzione cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

2-bis.0.9

ZAFFINI, CIRIANI

Dopo l'**articolo**, inserire:

«Art. 2-ter.

(Modificazioni alla legge 5 giugno 2020, n. 40 – Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 dopo il punto 2), è inserito il seguente:

"3) gli investimenti sostenuti nell'anno di riferimento e documentabili.".

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

"*d-bis*) la durata della garanzia di cui al comma 1 è estesa ad anni 10 per le imprese che abbiano sede legale od operativa, nei Comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017"».

2-bis.0.10

ZAFFINI, CIRIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Disposizioni a favore dell'assistenza domiciliare)

1). È in ogni caso garantita l'assistenza domiciliare e/o a distanza per malati cronici, immunodepressi, anziani e persone con disabilità, sempre nel rispetto delle direttive sanitarie, garantendo, altresì, la dotazione di presidi di protezione individuale per operatori ed utenti. Tali servizi devono essere svolti individuando in via prioritaria come destinatari degli interventi le persone che versano in condizioni precarie di salute e le famiglie a maggior rischio di fragilità sociale».

2-bis.0.11

ZAFFINI, CIRIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Disposizioni a favore del caregiver)

1. All'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: "30 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "75 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si

provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo comma 1141 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

2-bis.0.12

FAZZOLARI, CIRIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Abolizione cashback e destinazione fondi ad attività produttive)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati.

2. Le risorse residue e non utilizzate, stanziare dall'articolo 1, comma 290 della legge 27 dicembre 2019 per il finanziamento delle disposizioni abrogate dal comma 1, pari ad euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022, nonché le risorse stanziare dall'articolo 73, comma 2 del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, pari ad euro 1.750 milioni per il 2021, sono destinate, in forma di contributo a fondo perduto, alle attività produttive che, per effetto dei provvedimenti normativi restrittivi emanati in contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbiano registrato perdite o mancati guadagni.

3. Per le finalità di cui al comma 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il sostegno delle attività produttive ed economiche interessate dall'emergenza economica.

4. Con successivi provvedimenti normativi, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per l'accesso al fondo istituito ai sensi del comma 3 e le modalità di erogazione dei contributi a fondo perduto.».

Conseguentemente,

l'articolo 1, comma 290 della legge 27 dicembre 2019 è abrogato;

l'articolo 73 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è abrogato.

2-bis.0.13

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 27 gennaio 2021

Plenaria**101^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Marina Sereni.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2021, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici (n. 238)

(Parere al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Esame e rinvio)

Il senatore ALFIERI (*PD*), relatore, illustra lo schema di decreto ministeriale sottoposto al parere della Commissione concernente l'individuazione, per l'anno 2021, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti da enti con personalità giuridica o da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 recante *Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri*.

Ricorda che la disposizione richiamata è frutto di una modifica normativa recata dall'articolo 1, comma 588, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), che, nell'abrogare la legge n. 948 del 1982, ha inciso in profondità sulla disciplina relativa al contributo da erogare a favore dei cosiddetti enti internazionalistici, eliminando il sistema

dei contributi a bilancio e prevedendo unicamente contributi a progetti di ricerca proposti da tali enti nell'ambito delle priorità tematiche individuate dal MAECI con decreto ministeriale, da approvare previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Ricorda, inoltre, che, anche nella legge di bilancio 2021, lo stanziamento per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici è pari a 778.000 euro, in linea con quanto previsto negli anni passati, e che il termine per la formulazione del parere sul presente schema di decreto ministeriale, da parte della Commissione, è fissato al prossimo 1° febbraio.

Le priorità tematiche per l'anno 2021, individuate nell'allegato 1 allo schema di decreto, sono in aumento rispetto a quelle indicate negli scorsi anni – dodici anziché otto – e coprono tutti gli ambiti di interesse della politica estera del Paese nel quadro dell'attuale panorama internazionale. In premessa viene specificato come per la definizione di tali priorità si sia tenuto conto di tre elementi fondamentali, ovvero la pandemia e il suo impatto nel medio-lungo termine, una visione strategica a più lungo termine e la necessità di una riflessione più ampia sui settori prioritari in cui investire le risorse del Paese.

Con riferimento agli scenari planetari, la prima priorità, denominata *Investire nella pace*, pone l'accento sull'accresciuta volatilità e pericolosità del quadro delle relazioni internazionali, reso ancora più complicato dall'impatto del COVID. Nell'ambito di tale priorità, l'allegato individua alcuni temi centrali, quali l'aumento delle conflittualità tra le grandi potenze, l'ascesa della Cina a grande potenza globale, il ruolo di stabilizzazione ed equilibrio che l'Unione europea può svolgere, il policentrismo russo e l'impegno atlantico sul fronte orientale.

Altra priorità tematica è quella relativa all'*Investimento nel multilateralismo per affrontare le nuove sfide mondiali e regionali*, in cui si suggeriscono profili di ricerca relativi al futuro del sistema multilaterale e della *governance* delle Nazioni Unite, alla crisi del sistema liberale e alla cooperazione tra le Democrazie, ai gruppi informali di cooperazione internazionale, e al rilancio dell'economia mondiale dopo la pandemia. In questo quadro vengono inoltre ricordati la Presidenza italiana del G20, la lotta ai cambiamenti e i percorsi di decarbonizzazione dell'economia, la crisi dell'architettura internazionale per il controllo degli armamenti, il contrasto alle minacce trasversali e i temi della sicurezza cibernetica e della disinformazione.

Con riferimento al contesto europeo, con la priorità denominata *Investire nell'Unione europea*, viene posto l'accento sugli effetti attesi dal lancio del *Next Generation EU*, sulla Conferenza sul futuro dell'Europa, sulla costruzione della difesa europea e sulle questioni relative all'allargamento e alla politica di vicinato, con un *focus* particolare sui Balcani occidentali e la Turchia.

Al *rapporto transatlantico* è dedicata la successiva priorità tematica, attraverso cui approfondire i profili della nuova Amministrazione statunitense, le possibilità di rilancio della cooperazione fra le due sponde del-

l'Atlantico, i rapporti fra gli Stati Uniti, l'Unione europea e gli altri attori globali, il *re-engagement* statunitense nel Mediterraneo allargato e il futuro della NATO.

A seguire, come già negli anni scorsi, l'allegato indica quale priorità di rilievo quella relativa all'*Investimento nel Mediterraneo allargato*, area che sembra sempre più costituire un arco di fragilità, ma nella quale è necessario rafforzare la resilienza dei Paesi, favorire i processi di transizione nelle rispettive società civili, garantire un futuro ai processi partecipazione civile. In tale ambito, viene individuata quale priorità necessaria quella della stabilizzazione della Libia, e offerto uno sguardo ai conflitti in Siria e Yemen, al ruolo degli attori globali e regionali del Mediterraneo, al processo di pace in Medio Oriente, al ruolo dell'Iran, al futuro dell'accordo sul nucleare, al dialogo multiculturale ed al ruolo delle donne come motore dello sviluppo sostenibile.

Di grande rilievo ed attualità è la priorità tematica relativa all'*Investimento nel Continente africano*, in cui sono poste in rilievo le questioni della stabilizzazione del Sahel, degli equilibri del Corno d'Africa – area questa a cui la nostra Commissione sta da tempo dedicando grande attenzione attraverso uno specifico affare assegnato –, del sostegno dell'Italia ai processi di integrazione regionale, della gestione dei fenomeni migratori, della lotta alla povertà e del ruolo delle diaspore africane nell'ambito dei rapporti fra il nostro Paese e il continente africano. Un *focus* specifico è, inoltre, richiesto sul tema della presenza della Cina e di altri attori globali sul continente africano e sulle sfide e sulle opportunità che essa pone per la cooperazione multilaterale.

Le due successive priorità tematiche sono dedicate all'*Investimento nelle aree* – rispettivamente – *dell'indo-pacifico e dell'America Latina e dei Caraibi*, anche per esplorare le prospettive e le strategie del *Made in Italy* nei mercati emergenti di tali vastissime zone continentali, oltre che per approfondirne le problematiche interne. Un rilievo particolare viene richiesto in relazione alle tensioni nel Mar cinese meridionale e agli sviluppi della collaborazione portuale e dei collegamenti intermodali per l'implementazione della connettività euroasiatica. Un ulteriore *focus* specifico viene altresì dedicato alle soluzioni politiche negoziate per il martoriato Venezuela.

La priorità tematica dedicata all'*Investimento nella competitività del Paese* rappresenta una assoluta novità nel quadro dei temi proposti per l'attribuzione dei contributi a progetti di ricerca degli enti internazionalistici, suggerendo l'investigazione delle strutture di eccellenza del Paese, nei più svariati settori, dalla cultura alla sicurezza cibernetica, dalla finanza per il clima alla *space economy*. La priorità pone in evidenza i temi della competitività nazionale ed europea, quelli della cooperazione universitaria e degli ambiti di ricerca e innovazione, oltre che della promozione del marchio Italia, e della transizione energetica.

Vi è poi la tematica – che tocca aspetti della specifica indagine conoscitiva che la nostra Commissione ha avviato nel gennaio 2019 – relativa all'*Investire negli Italiani all'estero*, da esaminare attraverso una rico-

gnizione evolutiva di tale presenza fino alle nuove forme di mobilità, nonché investigando la tutela degli interessi delle nostre comunità nello scenario successivo alla Brexit, i fenomeni relativi all'aumento delle richieste di cittadinanza italiana, il nuovo associazionismo italiano all'estero, il turismo delle radici, il fenomeno della migrazione circolare, nonché le forme di assistenza più avanzata per i nostri connazionali all'estero.

Di grande attualità è, inoltre, la priorità tematica relativa all'*Investire nella cooperazione*, che chiama all'analisi della fragilizzazione dei contesti storici di azione della cooperazione italiana, al rilancio del partenariato con l'Africa dopo la pandemia, alla prevenzione delle crisi, alla valutazione di strumenti innovativi di finanziamento per lo sviluppo sostenibile e per la risposta umanitaria alle crisi ricorrenti, all'approfondimento sulle diaspore come elementi catalizzatori dello sviluppo sostenibile, all'analisi dell'emancipazione femminile nella costruzione di società più inclusive, ed infine all'investimento nella transizione digitale.

Infine, l'Allegato allo schema di decreto individua quale ultima priorità tematica quella relativa all'*Investire nella stabilità*, che contempla l'analisi delle situazioni di fragilità nelle aree prioritarie per l'Italia, delle situazioni di crisi, del ruolo delle donne nella prevenzione delle situazioni di instabilità, del *digital divide* come uno dei principali ostacoli alla stabilità globale.

In conclusione, il relatore evidenzia come trattasi di priorità tematiche ad ampio spettro che sembrano coprire le questioni più rilevanti della nostra politica estera nel quadro del mutato scenario geopolitico.

Il presidente PETROCELLI ringrazia il relatore per l'esauriente esposizione svolta ed apre la discussione generale.

Il senatore MALAN (*FIBP-UDC*), pur ammettendo che il nuovo sistema di allocazione delle risorse per gli enti internazionalistici, basato su progetti, ha comportato un miglioramento nella elaborazione degli studi riguardanti la politica estera, non può esimersi dal rilevare criticamente come persista, tuttavia, un ampio margine di discrezionalità nell'impiego e nella distribuzione dei fondi, peraltro esigui, a disposizione.

Chiede, quindi, al rappresentante del Governo che vengano approntati dei meccanismi in grado di aumentare la trasparenza del procedimento di assegnazione delle risorse.

Ad avviso del senatore IWOBÌ (*L-SP-PSd'Az*), sarebbe opportuno aggiungere una ulteriore tematica di approfondimento, alle dodici già delineate, riguardante, in modo particolare, il grave problema della persecuzione dei cristiani in varie aree del globo.

Ad esempio, la prima priorità, denominata *Investire nella pace*, ha senso di essere approfondita nella misura in cui venga trattato anche il profilo della salvaguardia del diritto fondamentale dei cristiani a professare la propria fede.

Chiede, infine, che vengano fornite maggiori informazioni sui bandi di assegnazione dei fondi, nonché, come già evidenziato dal collega Malan, una maggiore trasparenza nell'accesso agli atti che fanno riferimento all'assegnazione dei fondi.

Il senatore AIROLA (*M5S*) non riscontra particolari difficoltà nell'accogliere incondizionatamente le proposte di analisi delle varie tematiche di cui al documento in esame, dal momento che, da parte del Governo, vengono indicati settori di studio ampiamente condivisibili dalle diverse parti politiche, quali l'Africa, la Cina, il *Made in Italy*, eccetera.

Il senatore URSO (*FdI*), nell'associarsi alle richieste formulate dai colleghi Malan ed Iwobi, fa notare criticamente che l'aumento delle voci di studio, da otto a dodici, lungi dal rappresentare un progresso, costituisce, in realtà, un regresso, comportando una vera e propria dispersione di risorse, che vengono spalmate indifferentemente su vari argomenti.

Di fatto, ed in ultima analisi, tale *modus operandi* si risolve in una mancanza di indicazione delle priorità. Pertanto, sarebbe stato opportuno e preferibile avere un *range* ristretto di ambiti di approfondimento scientifico, concentrando le poche risorse a disposizione su specifici e ben delimitati campi di analisi.

Anche il senatore LUCIDI (*L-SP-PSd'Az*) rileva che, nell'attuale approccio di finanziamento dei progetti in capo agli enti internazionalistici, persiste una notevole dispersione di risorse, anche considerando il fatto per cui, ad esempio, all'interno delle mentovate dodici aree tematiche, sono presenti ben cento linee di intervento.

Tale circostanza sta a significare che, in realtà, il Governo non perviene a definire e ad individuare delle priorità di studio. Peraltro, al riguardo, occorre considerare che la specificazione in modo puntuale delle tematiche rischia di essere controproducente, proprio perché lo scenario mondiale degli eventi internazionali non è statico, ma sempre *in progress*.

Rileva, infine, come sia anche carente un confronto complessivo rispetto agli studi che altri e diversi *think tank* realizzano su temi di geopolitica e di politica internazionale.

Il relatore ALFIERI (*PD*), su sollecitazione del PRESIDENTE, invita, quindi, i colleghi a presentare, a seguito degli interventi testé svolti, relative proposte di osservazioni o integrazioni.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9.

Plenaria**102^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Merlo.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2021, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici (n. 238)

(Parere al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

La senatrice GARAVINI (*IV-PSI*) chiede che, tra gli auspici da formulare nella bozza di parere, sia compreso anche quello, relativamente alla priorità dell'*Investimento negli italiani all'estero*, concernente forme di assistenza più avanzata per i connazionali, mettendo anche l'accento sulla promozione della lingua e della cultura italiane.

Il presidente PETROCELLI chiude la discussione generale e, in sostituzione del senatore Alfieri, relatore, impossibilitato a partecipare alla presente seduta, riassume i termini ed i contenuti delle varie integrazioni proposte dai senatori e pervenute agli uffici.

Seguono brevi interventi e precisazioni dei senatori AIMI (*FIBP-UDC*), AIROLA (*M5S*) e IWOBI (*L-SP-PSd'Az*).

Il sottosegretario MERLO esprime il parere favorevole del Governo sulle integrazioni sottoposte all'attenzione della Commissione.

Non risultando alcun ulteriore intervento, il presidente PETROCELLI, quindi, verificata la presenza del numero dei senatori necessario per deliberare, pone in votazione la proposta di parere favorevole così come riformulata nel corso dell'esame (*pubblicata in allegato*).

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 14,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 238

La 3^a Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente l'individuazione, per l'anno 2021, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici (n. 238);

preso atto con favore del rispetto della tempistica indicata dall'articolo 23-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per la presentazione alle Commissioni parlamentari competenti del presente schema di decreto ministeriale;

rilevato che il testo intende individuare alcune priorità tematiche e geopolitiche emergenti nell'ambito dell'attuale scenario internazionale, che afferiscono tutti gli ambiti di interesse della politica estera del nostro Paese nel quadro dell'attuale panorama internazionale;

preso atto che per la definizione di tali priorità si è tenuto conto di alcune perduranti questioni di fondo, ovvero della pandemia e del suo impatto nel medio-lungo termine, di una visione strategica a più lungo termine e della necessità di una riflessione più ampia sui settori prioritari in cui investire le risorse del Paese;

valutato come nell'ambito della prima priorità denominata *Investire nella pace*, si evidenzia l'accresciuta volatilità e pericolosità del quadro delle relazioni internazionali, reso ancora più complicato dall'impatto del COVID-19 e come si individuino fra i temi centrali di interesse l'aumento delle conflittualità tra le grandi potenze, l'ascesa della Cina a grande potenza globale, il ruolo di stabilizzazione ed equilibrio che l'Unione europea può essere chiamata a svolgere, il policentrismo russo e l'impegno atlantico sul fronte orientale;

espresso apprezzamento per la priorità tematica relativa all'*Investimento nel multilateralismo per affrontare le nuove sfide mondiali e regionali*, e per i profili di ricerca che in essa si suggeriscono;

valutato con favore anche il riferimento alla priorità denominata *Investire nell'Unione europea*, e ai temi in essa richiamati, quali lancio del *Next Generation EU*, la Conferenza sul futuro dell'Europa, la costruzione della difesa europea e le questioni relative all'allargamento e alla politica di vicinato;

condivisa l'opportunità dell'inclusione della priorità tematica dedicata al *rapporto transatlantico* attraverso cui approfondire i profili della nuova Amministrazione statunitense e le possibilità di rilancio della cooperazione fra le due sponde dell'Atlantico;

espresso apprezzamento per la conferma, fra le priorità tematiche individuate, delle questioni relative al *Mediterraneo allargato* e all'*Africa*, con l'approfondimento delle prospettive di stabilizzazione della Libia e del Sahel, dei conflitti in Siria e Yemen, del ruolo degli attori globali e regionali, della questione relativa al destino dell'accordo sul nucleare con l'Iran, degli equilibri nel Corno d'Africa, del sostegno dell'Italia ai processi di integrazione regionale, della gestione dei fenomeni migratori e della presenza della Cina e di altri attori globali nel continente africano;

preso atto dei contenuti relativi alle ulteriori priorità tematiche dedicate all'*Investimento nelle aree dell'indo-pacifico e dell'America Latina e dei Caraibi*, finalizzate anche ad esplorare le prospettive e le strategie del *Made in Italy* nei rispettivi mercati emergenti;

considerato altresì con favore l'inserimento della priorità tematica dedicata all'*Investimento nella competitività del Paese* per l'investigazione e l'approfondimento delle strutture di eccellenza del Paese, nei più svariati settori, dalla cultura alla sicurezza cibernetica, dalla finanza per il clima alla *space economy*;

considerata altresì la priorità relativa all'*Investimento negli Italiani all'estero*, e gli specifici ambiti di approfondimento, inclusi quelli relativi alla tutela degli interessi delle nostre comunità nello scenario successivo alla Brexit, all'aumento delle richieste di cittadinanza italiana, al nuovo associazionismo italiano all'estero, al fenomeno della migrazione circolare, nonché alle forme di assistenza più avanzata per i nostri connazionali all'estero, e auspicando che attenzione particolare sia riservata agli strumenti di promozione e sostegno della lingua e della cultura italiane;

espresso infine apprezzamento per i contenuti relativi alle priorità tematiche *Investire nella cooperazione e Investire nella stabilità*;

evidenziato infine come trattasi di priorità tematiche ad ampio spettro, che consentono l'approfondimento delle questioni più rilevanti della nostra politica estera nel quadro del mutato scenario geopolitico:

espresso l'ulteriore auspicio che nella trattazione delle priorità tematiche identificate venga approfondito anche il profilo delle popolazioni appartenenti alle comunità cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi;

auspicando altresì l'inserimento, nell'ambito delle priorità tematiche evidenziate, delle questioni relative alla minaccia dell'estremismo violento nel contesto della crisi economica e sociale pandemica e post-pandemica, all'evoluzione, resistenza e resilienza delle organizzazioni terroristiche di ispirazione religiosa, alla crescita ed ai mutamenti dei *network* di estrema destra, alla competizione spaziale internazionale ed agli strumenti per la costruzione del rapporto fra l'Italia ed i Paesi del sud-est asiatico,

esprime parere favorevole.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 27 gennaio 2021

Plenaria**90^a Seduta**

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Calvisi.

La seduta inizia alle ore 12.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2020, relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm (n. 233)**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 gennaio.

La presidente PINOTTI ricorda che nella seduta di ieri il sottosegretario Calvisi aveva fornito alcuni chiarimenti sul programma in esame, sulla cui base, procedendo in sintonia anche con la Commissione difesa della Camera dei deputati, la relatrice ha predisposto uno schema di parere.

La relatrice PUCCIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole con condizione sul documento in esame (*pubblicato in allegato*).

Poiché nessuno chiede di intervenire, la proposta della relatrice, previa verifica del numero legale, viene posta ai voti e approvata.

La PRESIDENTE rileva l'esito unanime della votazione.

La seduta termina alle ore 12,10.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 233**

La Commissione difesa,

 esaminato il programma di cui all'atto del Governo in titolo,

 considerato che il programma è finalizzato a consentire l'approvvigionamento e il ripianamento delle scorte delle munizioni Vulcano 127 mm, da impiegare a bordo delle FREMM e dei pattugliatori d'altura;

 considerato che le nuove munizioni permetteranno di migliorare le prestazioni delle munizioni di pari calibro attualmente disponibili;

 valutato positivamente che le munizioni saranno prodotte prevalentemente dall'industria nazionale;

 preso atto delle osservazioni della Commissione bilancio;

 apprezzati i chiarimenti forniti dal Governo nella seduta del 26 gennaio sulle prospettive finanziarie della prosecuzione del programma;

 esprime parere favorevole, con la seguente condizione:

 che la seconda fase del programma sia avviata con autonomo decreto ministeriale, con l'indicazione delle risorse finanziarie, da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 27 gennaio 2021

Plenaria**372^a Seduta**

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2070) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1-bis, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 1-bis.1. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 1-bis.2.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 1-ter.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1-quater, comporta maggiori oneri la proposta 1-quater.1.

Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1-quater.2 riguardante l'integrazione scolastica degli studenti diversamente abili.

Comporta maggiori oneri la proposta 1-quater.3.

Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1-*quater*.4 sul computo del periodo di assenza dal servizio per il personale docente e ATA.

Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 1-*quater*.5.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 1-*quinquies* e 1-*sexies*.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12. Comporta maggiori oneri l'emendamento 2.13. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 2.0.1 (identica a 2.0.2), 2.0.3 e 2.0.5. Comporta maggiori oneri l'emendamento 2.0.4. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 2.0.9, che interviene sui requisiti di accesso al Fondo centrale di garanzia PMI disciplinati dall'articolo 13 del cd. decreto «liquidità». Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 2.0.10, recante interventi urgenti per fronteggiare le calamità che hanno colpito la Calabria.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2-*bis*, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2-*bis*.0.1, 2-*bis*.0.2, 2-*bis*.0.6, 2-*bis*.0.8 e 2-*bis*.0.9. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 2-*bis*.0.3, 2-*bis*.0.4, 2-*bis*.0.5 e 2-*bis*.0.7. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 2-*bis*.0.10, che garantisce in ogni caso l'assistenza domiciliare o a distanza a una serie di categorie di pazienti. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 2-*bis*.0.11, che incrementa lo stanziamento per il *caregiver* familiare.

Su tutti i restanti emendamenti, non vi sono osservazioni.

In relazione al testo, alla luce della relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, depositata dal Governo nella seduta di ieri, propone l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

Il sottosegretario BARETTA si esprime in senso conforme.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), richiamandosi alle considerazioni svolte nella seduta di ieri dalla senatrice Faggi, ribadisce l'arbitrarietà della previsione di clausole di invarianza in relazione a disposizioni palesemente onerose, con particolare riguardo agli effetti negativi determinati dalle misure di contenimento sulle attività produttive costrette alla chiusura: si tratta di un precedente, peraltro non isolato, di cui non si potrà non tenere conto nell'esame dei futuri provvedimenti.

Nel riconoscere comunque la necessità di attribuire ai soggetti danneggiati dalle restrizioni antipandemiche una forma di ristoro, secondo quanto previsto dall'articolo 2, preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo, motivato con riguardo ai profili finanziari, sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere del relatore, che risulta approvata.

Il sottosegretario BARETTA, in relazione agli emendamenti, esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, su tutte le proposte emendative segnalate dal relatore, fatta eccezione per l'emendamento 1-*quater*.5, in relazione al quale concorda sull'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), pur tenendo conto della ristrettezza dei tempi d'esame del provvedimento, che impedisce una disamina approfondita degli emendamenti, segnala la rilevanza e la meritevolezza di alcune delle misure proposte, su cui richiama l'attenzione del Governo ai fini dell'inserimento nei prossimi provvedimenti.

Il sottosegretario BARETTA precisa che la valutazione del Governo attiene esclusivamente ai profili finanziari e non implica un giudizio di merito sulle proposte emendative.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore PRESUTTO (*M5S*), alla luce del dibattito e sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, in merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1-*bis*.1, 1-*bis*.2, 1-*quater*.1, 1-*quater*.2, 1-*quater*.3, 1-*quater*.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.9, 2.0.10, 2-*bis*.0.1, 2-*bis*.0.2, 2-*bis*.0.3, 2-*bis*.0.4, 2-*bis*.0.5, 2-*bis*.0.6, 2-*bis*.0.7, 2-*bis*.0.8, 2-*bis*.0.9, 2-*bis*.0.10 e 2-*bis*.0.11.

Sulla proposta 1-*quater*.5 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

La proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(2070) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Il relatore PRESUTTO (*M5S*), in relazione al testo e agli emendamenti, che coincidono con quelli già proposti in Commissione, formula la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione econo-

mica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1-bis.1, 1-bis.2, 1-quater.1, 1-quater.2, 1-quater.3, 1-quater.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.9, 2.0.10, 2-bis.0.1, 2-bis.0.2, 2-bis.0.3, 2-bis.0.4, 2-bis.0.5, 2-bis.0.6, 2-bis.0.7, 2-bis.0.8, 2-bis.0.9, 2-bis.0.10 e 2-bis.0.11.

Sulla proposta 1-quater.5 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di oggi, mercoledì 27 gennaio 2021, già convocata alle ore 15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 27 gennaio 2021

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 162

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 8,55

AUDIZIONE INFORMALE DEL COUNTRY MANAGER ITALIA DI BOOKING.COM, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 401 (I SISTEMI DI SOSTEGNO E DI PROMOZIONE DEI SERVIZI TURISTICI E LE FILIERE PRODUTTIVE ASSOCIATE ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO)

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 27 gennaio 2021

Plenaria

198^a Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il vice ministro della salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2070) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) osserva che il provvedimento in esame non deve prescindere da una serie di suggerimenti e indicazioni volti a migliorare un sistema che ha al suo interno una serie di corrette informazioni, provenienti dal CTS e dalle Regioni, che però, a suo giudizio, vengono poi interpretate in modo opportunistico e financo deviante. Precisa, al riguardo, che non intende accusare nessuno ma invita a considerare che possono esserci state delle asimmetrie nelle informazioni date ai funzionari regionali di sanità pubblica, in merito ai campi da compilare.

Segnala, in proposito, che quanto è avvenuto di recente per la regione Lombardia è diventato un caso nazionale, che si sarebbe potuto evitare, insieme ai connessi danni economici, se solo si fossero ascoltati i vertici regionali e fossero state veicolate in maniera completa le necessarie delucidazioni tecniche.

Ritiene comunque necessario un adeguamento dell'attuale strumento di governo del rischio epidemico, ora tutto incentrato sull'automatismo del cosiddetto RT, posto che oggi si tende a prediligere la significatività dell'incidenza e di indicatori più performanti, nel quadro dell'evoluzione di strumenti di prevenzione e sorveglianza epidemiologica che mal si adattano ad essere costretti in meccanismi di legislazione emergenziale.

Reputa che in una situazione emergenziale continuamente e reiteratamente prorogata il Governo sia tenuto a confrontarsi preventivamente ed effettivamente su ogni decretazione significativa, assumendosi l'obbligo di approfondimento suppletivo in caso di divergenza su dati che sono alla base di decisioni vincolanti e a rilevante impatto territoriale. Rileva che questo elemento procedurale, nelle more dell'evoluzione correttiva del sistema di governo nazionale del rischio epidemico, dovrebbe essere introdotto, in aderenza al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, in chiave emendativa, recependo i contributi correttivi già prospettati in questa direzione dall'opposizione. Ove ciò non sia possibile in ragione dell'intervenuta compressione procedurale, auspica l'introduzione di tali correttivi almeno in sede di conversione del decreto-legge n. 2 del 2021, e propone di inserire una raccomandazione in tal senso nel redigendo schema di parere sul provvedimento in esame.

La senatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*) trova imbarazzante che il Senato, relegato ancora una volta nel ruolo di mero passacarte, sia chiamato a discutere, per di più in tempi ristretti, un provvedimento nei fatti già superato. Richiama l'attenzione, in proposito, sulle critiche che autorevoli giuristi hanno rivolto al modo di operare del Governo.

Sottolinea che l'emergenza avrebbe dovuto essere affrontata con maggiore competenza e con disposizione all'ascolto e alla collaborazione, mentre il Governo ha trascurato di considerare i propri limiti: ciò ha portato il Paese a conseguire il non invidiabile primato del tasso di mortalità più alto in relazione al numero di abitanti, oltre a mettere in ginocchio l'economia.

Ricorda che l'Italia era perfino sprovvista di un piano pandemico aggiornato e si augura che sulle relative responsabilità la magistratura saprà fare chiarezza.

Stigmatizza l'operato del commissario Arcuri, che a suo giudizio ha inanellato una serie di insuccessi nell'esecuzione della miriade di compiti che il Governo ha inteso affidargli: paradigmatico è, a suo avviso, l'acquisto delle siringhe *luer lock*.

Formula l'auspicio che il Governo si mostri responsabile almeno in sede di adozione dei decreti attuativi, dai quali dipende l'effettività delle misure poste in essere, anche sul piano dei ristori.

Non essendovi altre richieste d'intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice PIRRO (*M5S*), intervenendo in sede di replica, riconosce che il Governo ha fatto sovente ricorso allo strumento dei decreti e che in diverse occasioni, in maniera alternata, il ruolo delle Camere è stato compresso. Sottolinea che nessuno si compiace di questa prassi, la quale non è imputabile alla volontà del Governo di limitare le prerogative del Parlamento, bensì alla necessità di fronteggiare la situazione, eccezionale e in continua evoluzione, determinata dalla pandemia.

Ricorda che l'Italia è stata tra i Paesi più esposti al virus e ha saputo rispondere con misure adeguate, sulla scorta delle migliori conoscenze scientifiche, come è stato riconosciuto anche a livello internazionale.

Osserva che ora, dopo aver convertito con senso di responsabilità il provvedimento in esame, bisogna concentrarsi sulla buona riuscita della campagna vaccinale.

Quanto alle polemiche connesse al calcolo dell'RT, fa rilevare che ci sono approfondimenti in corso e che, in ogni caso, solo con la regione Lombardia si sono verificati problemi rilevanti.

Ciò premesso, propone di esprimere, per quanto di competenza della Commissione, un parere favorevole.

Il rappresentante del GOVERNO rinuncia allo svolgimento della replica.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) prende atto che il Governo è giunto al termine della propria esperienza e manifesta il convincimento che la legislatura debba continuare.

Osserva che la maggioranza che ha sostenuto il Governo dimissionario ha avuto la tendenza a operare una sorta di difesa d'ufficio e a oltranza dell'Esecutivo, mentre meglio avrebbe fatto, a suo parere, ad attingere alle risorse del pensiero critico, in una prospettiva di realismo costruttivo.

In merito al provvedimento in esame, rileva che alcune delle critiche avanzate meriterebbero di essere recepite all'interno del parere, ma constata che la maggioranza persevera nella chiusura aprioristica alle istanze dell'opposizione.

Ritiene che la maggioranza e il Governo dovrebbero riconoscere almeno gli errori più macroscopici commessi, relativamente alla politica vaccinale, alle misure di distanziamento, agli approvvigionamenti di siringhe e di mobilio scolastico.

Formula l'auspicio che il prossimo Governo sappia lavorare in sinergia con il Parlamento e intenda mantenere i centri decisionali all'interno dei Ministeri.

Dichiara infine, a nome del proprio Gruppo, voto contrario.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) esprime rammarico per il fatto che l'opposizione si sia spesso sottratta al dialogo costruttivo nell'interesse del Paese.

Ricorda che nel fronteggiare la pandemia il Governo ha stanziato ingenti risorse, invertendo la tendenza al definanziamento del settore sanitario.

Si augura che almeno sul Piano nazionale di ripresa e resilienza ci sarà la possibilità di una proficua collaborazione tra tutte le forze politiche, animata da uno spirito costruttivo.

Quanto al tema della vaccinazione anti Covid, invita a considerare che la scienza ha lavorato con l'obiettivo di trovare, in tempi strettissimi, dei vaccini efficaci e sicuri. Fa rilevare che alcuni rallentamenti da ultimo registratisi, con riferimento ai vaccini predisposti da Astrazeneca, non sono ascrivibili alla politica vaccinale del Governo, ma alla necessità di approfondimenti sui profili di efficacia. Rimarca che i vaccini forniti da Moderna e Pfizer utilizzano una tecnica innovativa e sono caratterizzati da un elevato livello di efficacia. Più in generale, nel sottolineare che in Italia i vaccini sono messi a disposizione gratuitamente, esprime il convincimento che la campagna vaccinale debba basarsi prioritariamente sulla persuasione.

Nega che le forze di maggioranza siano state protagoniste di una difesa d'ufficio e a oltranza delle politiche del Governo: a suo modo di vedere, si è cercato sempre di agire nell'interesse del Paese, assumendo le decisioni sulla base dei dati scientifici e, quando necessario, avanzando critiche costruttive. Evidenzia, in conclusione, che l'Italia è stata considerata un modello e un punto di riferimento per le politiche di contrasto della pandemia.

Dichiara che il suo Gruppo esprimerà un voto favorevole.

La senatrice BOLDRINI (*PD*) rileva preliminarmente che il dibattito è stato ampio ma poco centrato sui contenuti del provvedimento in esame.

Manifesta preoccupazione per l'attuale situazione politica, essendo convinta che il Paese abbia assoluto bisogno di un Governo nella pienezza dei propri poteri.

Quanto al merito del provvedimento, nel segnalare che quest'ultimo ha in gran parte già sortito i propri effetti, richiama l'attenzione sulle disposizioni intese a regolare la prestazione del consenso alla vaccinazione da parte delle persone incapaci ricoverate presso strutture sanitarie assistenziali: si tratta, a suo avviso, di norme assai importanti, volte a tutelare la salute delle persone più fragili, e si rammarica per il fatto che nessuno si sia soffermato su di esse.

Esprime il convincimento che molte delle critiche avanzate all'azione del Governo siano eccessive e non fondate su dati di realtà. Nota, ad esempio, che in tema di ristori si tende ad affermare che le misure sono rimaste sulla carta, mentre interloquendo con i diretti interessati si scopre che gli aventi titolo hanno ottenuto sostegni non trascurabili.

Sottolinea, inoltre, che quello in esame è un provvedimento di rango primario, sul quale almeno uno dei due rami del Parlamento ha avuto modo di incidere con modifiche migliorative e integrative.

Nell'evidenziare che gli altri Stati investiti dalla pandemia non sono di certo in una condizione migliore di quella italiana, rimarca che l'esperienza maturata nella gestione dell'emergenza epidemiologica conferma la necessità di porre termine al dualismo tra Stato e Regioni, che spesso inficia l'effettività delle misure adottate dal Governo e dal Parlamento.

Dichiara, in conclusione, che il proprio Gruppo esprimerà un voto favorevole.

La senatrice CANTÚ (*L-SP-PSd'Az*) rileva che il provvedimento in esame ha dato prova della problematicità e inaccuratezza delle proprie prescrizioni, atteso che alcune finestre temporali ad intermittenza hanno di fatto permesso all'epidemia di espandersi in modo incontrollato.

Soggiunge che l'RT non è l'indicatore idoneo a misurare i livelli di rischio, osservando che anche su questo l'Esecutivo ha continuato ad insistere pervicacemente.

Rimarca la criticità di non aver predisposto per tempo un piano nazionale straordinario di medio-lungo periodo, che proceda di pari passo alla campagna vaccinale e preveda personale, farmaci mirati, mezzi idonei e controlli stringenti sugli impieghi anche per patologie non Covid, posto che quasi metà degli italiani non è stata curata pur avendo altri sintomi o patologie che ne avrebbero giustificato una presa in carico in tempi rapidi. Evidenzia la rilevante problematicità della strategia dei rinvii *sine die* perseguita dal Presidente del Consiglio, sottolineando che nel mondo della sanità non è detto che il tempo sia la miglior medicina, come alcuni dati statistici cominciano a dimostrare. Osserva, in proposito, che continuare a differire visite ed esami diagnostici non può non comportare un aumento della mortalità e della morbilità, i cui costi sociali ed economici si vedranno nei prossimi anni e graveranno, insieme al peso degli sprechi, sulle spalle delle generazioni future.

Puntualizza che la soluzione di questi problemi è quanto avrebbe voluto riscontrare nel provvedimento in esame. In particolare, a suo avviso, si dovrebbe: aggiornare il sistema di classificazione «cromatica» delle Regioni con misure più significative e attuali (come l'incidenza giornaliera della popolazione a maggior rischio, anziana e cronica); agire efficacemente nella prevenzione della diffusione della pandemia quale competenza esclusiva e precipua in capo al Governo, senza delegare ad altri compiti e responsabilità e valorizzando la leale collaborazione con le Regioni, secondo il dettato costituzionale. Ribadisce che questo elemento procedurale, nelle more dell'evoluzione correttiva del sistema di governo nazionale del rischio epidemico, avrebbe evitato l'incongrua applicazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio, e stigmatizza che non si sia tenuto conto di ciò, in sede di predisposizione dello schema di parere, neppure nella forma edulcorata di una raccomandazione.

Per le ragioni esposte, annuncia a nome del suo Gruppo voto contrario.

Il senatore ZAFFINI (*Fdl*) fa anzitutto rilevare che la riforma del titolo V della Costituzione fu approvata, nel 2001, da una maggioranza di centrosinistra.

Ricorda, inoltre, che l'Italia ha purtroppo fatto registrare dei record in materia di decessi per Covid e di abbattimento del prodotto interno lordo: è pertanto poco credibile che sia considerata alla stregua di un modello da seguire.

Trova poi del tutto discutibile la gestione delle misure di contenimento dell'epidemia attraverso il sistema dei colori, che a suo avviso ha condotto il Governo, col supporto dei serventi organi tecnici, a vistose sperequazioni tra le Regioni.

Tanto premesso, dichiara a nome del proprio Gruppo voto contrario.

Non essendovi altre richieste d'intervento, previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice è posta in votazione e risulta approvata.

La seduta termina alle ore 9,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 27 gennaio 2021

Comitato XIV

**Intimidazioni e condizionamenti mafiosi
nel mondo del giornalismo e dell'informazione**

Riunione n. 8

Coordinatore: VERINI (PD)

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 14,20